



COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **29**Data: **22/07/2015**

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

Il giorno **22 Luglio 2015**, alle ore **20,00**, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MILANDRI CLAUDIO	S	BERGAMASCHI PIERANGELO	S
BALDONI PAOLO	S	FIUMI ANDREA	G
SAMORANI FRANCESCO	S	RAVAGLIA GIMMI	S
LORUSSO MARCO	S	RAVAIOLI TANIA	S
DATTOLI ANTONIO	S		
BEVONI ANGELA	G		
ROSSI IGOR	S		
MARCHI STEFANIA	S		
VERSARI VIRNA	G		

Assegnati n. 12+1.
Presenti n. 10

In carica n. 12+1
Assenti n. 3

RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA VALIDITÀ DELL'ADUNANZA.

Partecipa il segretario comunale **DOTT. SCHIANO PASQUALE**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **MILANDRI CLAUDIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: **MARCHI STEFANIA, ROSSI IGOR, RAVAIOLI TANIA**.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'assessore **Sonia Torelli**, che illustra al consiglio comunale la proposta di deliberazione, come risulta dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito della seduta consiliare, curata dalla ditta "*Stenotype Service di Giancarlo Giovannini*" di Viareggio (LU) cui è stato affidato il servizio, che viene allegata integralmente all'originale ed in modo virtuale alle copie;

Vista l'allegata proposta di delibera ed i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. **10** consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. **10**
- consiglieri favorevoli n. **7**
- consiglieri contrari n. **3** (**Gimmi Ravaglia, Pierangelo Bergamaschi e Tania Ravaoli**)
- consiglieri astenuti n. **0**

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "*Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti*";

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. **10** consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. **10**
- consiglieri favorevoli n. **7**
- consiglieri contrari n. **3** (**Gimmi Ravaglia, Pierangelo Bergamaschi e Tania Ravaoli**)
- consiglieri astenuti n. **0**

DELIBERA

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015


Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) come modificata ed integrata dalla legge 23.12.2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che:

- 1) ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013, e s.m.i, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- 2) ai sensi del comma 671, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 3) ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso atto che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 e s.m.i., prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e per il 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimenti all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n.201 del 2011;



Preso atto che, per il Tributo in questione, il comma 678 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;

Richiamata, altresì, l' Atto del Commissario straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2014 con la quale è stato approvato il regolamento Tasi, il quale dispone che:

«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

Richiamata, altresì, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha approvato le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

A) Aliquota ridotta al 2,5 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;


B) Aliquota ridotta al 10,20 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

C) Aliquota al 7,6 per mille per terreni posseduti da soggetti diversi da coltivatore diretto e IAP iscritti alla previdenza agricola;

D) Aliquota di base al 10,60 per mille : si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, dei costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

- pubblica sicurezza e vigilanza
€ 66.300,00
- tutela del patrimonio artistico e culturale
€ 0,00
- servizi cimiteriali
€ 34.300,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica

- 
- € 306.300,00
servizi socio-assistenziali
 - € 189.800,00
servizio di protezione civile
 - € 4.000,00
 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
€ 43.100,00
 - altri servizi
€ 86.500,00

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, come sopra specificato, determinare le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili:

- **aliquota Tasi al 2,9 per mille** per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- nel caso di abitazione principale, di cui sopra, spetta una **detrazione per abitazione principale** pari ad € 50,00 annue sulle unità immobiliari con rendita \leq ad € 260,00. Sono escluse dalla detrazione tutte le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con l'abitazione stessa;
- **aliquota pari al 1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (in quanto l'aliquota IMU è per legge azzerata);
- **aliquota pari allo zero** per mille per tutti gli altri immobili;

Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681:

- nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
- nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 e s.m.i concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. n. 147/2013 e s.m.i;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;



- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014 con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali sia differito al 31 Marzo 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31 Maggio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 30 Luglio 2015;

PROPONE

- 1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
 - **aliquota Tasi al 2,9 per mille** per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
 - nel caso di abitazione principale, di cui sopra, spetta una **detrazione per abitazione principale** pari ad € 50,00 annue sulle unità immobiliari con rendita \leq ad € 260,00. Sono escluse dalla detrazione tutte le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con l'abitazione stessa;
 - **aliquota pari al 1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (in quanto l'aliquota IMU è per legge azzerata);
 - **aliquota pari allo zero** per mille per tutti gli altri immobili
- 2) di determinare, ai sensi del comma 681:
 - nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
 - nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 3) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
- 4) di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del tributo per il 2015, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

SERVIZIO TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo **PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*** e successive modificazioni

Data **06/07/2015**

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Roberta Pirini



SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO***

Data **17/07/2015**

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Stefania Buscherini



* Il parere contrario va motivato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il presidente
F.to MILANDRI CLAUDIO

Il segretario comunale
F.to DOTT. SCHIANO PASQUALE

AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Civitella di Romagna, 22/07/2015

Il segretario comunale
F.to DOTT. SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune dal 13 AGO. 2015 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 13 AGO. 2015

Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, _____

Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

La presente copia è conforme all'originale.

Civitella di Romagna, 13 AGO. 2015

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Sabrina Aleotti

